Per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni sopra indicate, la Commissione procede alle necessarie modifiche.

Articolo 6

1. All'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di seme, il prezzo adottato viene modificato di un importo pari al massimo al divario esistente fra:

— la differenza fra il prezzo di 100 chilogrammi di semi di colza, ravizzone o girasole, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione della specie di seme considerata, e

— la differenza tra il prezzo di 100 chilogrammi di uno o più altri tipi di semi, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi di olio e panelli ottenuti dalla loro trasformazione.

2. All'atto della determinazione dell'importo previsto al paragrafo 1, si tiene conto dell'incidenza del divario di cui allo stesso paragrafo,

a) sulle attività commerciali degli operatori nella Comunità,

b) sullo smercio delle varie specie di semi sul mercato mondiale.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente regolamento vengono definite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 6 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

REGOLAMENTO N. 116/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1967

relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), e in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), e in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che occorre definire i principi per la concessione dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE e i principi per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione anormale; che occorre inoltre stabilire le modalità di controllo del diritto alla integrazione nonchè le condizioni di fissazione anticipata del suo ammontare;

Considerando che la maggioranza dei semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti ed utilizzati nella Comunità, viene destinata alla produzione di olio; che questi semi sono soggetti alla concorrenza diretta dei semi oleosi importati che vengono in genere offerti a prezzi inferiori al prezzo indicativo; che è pertanto opportuno concedere il diritto all'integrazione sol-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

tanto ai semi raccolti e trasformati nella Comunità per la produzione dell'olio;

Considerando che, al fine di garantire la concessione di detta integrazione soltanto ai semi per i quali essa è prevista, è necessario che gli Stati membri istituiscano un regime di controllo dei semi prodotti nella Comunità destinati alla produzione di olio, nonchè di tutti i semi importati; che, al fine di facilitare il controllo dei semi importati, è opportuno prevedere la possibilità di poterlo abbinare alla costituzione di un deposito cauzionale;

Considerando che, per facilitare al produttore di olio il calcolo del prezzo di costo del proprio prodotto, occorre evitare che l'ammontare dell'integrazione sia funzione del momento della trasformazione; che è pertanto necessario determinare l'importo dell'integrazione in base al giorno dell'istituzione del controllo sui semi;

Considerando che, allo scopo di impedire operazioni speculative determinate dalla variazione dell'ammontare dell'integrazione, è necessario che i semi prodotti nella Comunità soggetti al controllo presso l'oleificio non possano esservi sottratti prima della loro trasformazione per la produzione di olio; che, per tale ragione, è opportuno subordinare la concessione della fissazione anticipata dell'integrazione alla costituzione di un deposito cauzionale destinato a garantire l'istituzione di un controllo sui semi durante il periodo per il quale l'integrazione è fissata anticipatamente; che è opportuno stabilire tale periodo tenendo conto dell'interesse degli operatori ad approvvigionarsi a termine;

Considerando che, per ovviare ad una situazione anormale del mercato dei semi della Comunità, occorre prevedere la possibilità di modificare l'ammontare dell'integrazione e di sospendere la fissazione anticipata; che, a tal fine, è opportuno prevedere che il beneficio della fissazione anticipata sarà accordato soltanto alla scadenza di un breve periodo di tempo successivo al deposito della domanda durante il quale viene valutata la situazione del mercato;

Considerando che le quotazioni a termine dei semi di colza, di ravizzone e di girasole non sono disponibili ad intervalli regolari; che le quotazioni a termine degli altri semi possono essere influenzate da una domanda specifica, di modo che essi non rappresentano adeguatamente l'effettiva tendenza del mercato mondiale; che, pertanto, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'integrazione fissato anticipatamente, occorre modificare l'ammontare dell'integrazione applicabile il giorno della presentazione della domanda soltanto in funzione del prezzo indicativo vigente nel mese in cui i semi sono posti sotto controllo;

Considerando che, allo scopo di garantire il buon funzionamento del regime di integrazione, è opportuno prevedere l'istituzione di certificati per i semi raccolti nella Comunità e destinati alla produzione di olio;

Considerando che, per tener conto delle possibilità amministrative esistenti attualmente negli Stati membri, occorre prevedere che l'integrazione viene concessa e corrisposta dallo Stato membro sul cui territorio i semi sono trasformati ai fini della produzione di olio;

Considerando che occorre limitare la durata di validità del presente regolamento ad un periodo che permetta di valutarne l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE viene concessa, alle condizioni definite nello stesso articolo, per i semi di colza, di ravizzone e di girasole trasformati per la produzione di olio.

Articolo 2

1. Nell'attesa di un regime comunitario di controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di controllo che consenta di determinare i quantitativi di semi raccolti nella Comunità o importati dalla Grecia o dai paesi terzi che vengono trasformati nella Comunità per la produzione di olio, nonché di garantire che i semi non siano sottratti al controllo prima della loro trasformazione.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, prima della loro entrata in applicazione, le disposizioni da essi adottate in conformità del paragrafo 1. Nel caso in cui dette disposizioni non permettano il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, le modifiche che lo Stato membro in questione deve apportarvi sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

Viene istituito un certificato che comprovi l'istituzione, nello Stato membro che lo rilascia, di un controllo sui semi raccolti nella Comunità

e, se necessario, la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione.

Detto certificato viene rilasciato:

— in caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda,

— in caso contrario, il giorno in cui lo Stato membro assume il controllo dei semi presso l'oleificio ove questi sono trasformati.

Articolo 4

L'ammontare dell'integrazione è quello applicabile il giorno in cui viene rilasciato il certificato di cui all'articolo 3.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, l'ammontare dell'integrazione viene calcolato anticipatamente per un periodo che scade al termine del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Articolo 5

1. Il beneficio della fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione viene accordato dagli organismi competenti degli Stati membri mediante il rilascio del certificato di cui all'articolo 3.

Il certificato comporta l'indicazione degli importi fissati anticipatamente.

2. In caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione, il rilascio del certificato di cui all'articolo 3 è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che, salvo i casi di forza maggiore, rimane acquisito se, durante il periodo di cui all'articolo 4, secondo comma, i semi destinati alla trasformazione non vengono sottoposti a controllo presso un oleificio situato nello Stato membro che ha rilasciato il certificato.

Articolo 6

Fatte salve le disposizione dell'articolo 7, l'ammontare dell'integrazione da accordare in caso di fissazione anticipata è stabilito in base alla differenza tra il prezzo indicativo valido il giorno della presentazione della domanda e la media degli ultimi quattro prezzi del mercato mondiale, determinati conformemente all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE.

Qualora i semi per i quali l'ammontare dell'integrazione è stato fissato anticipatamente vengano sottoposti a controllo presso l'oleificio durante un mese diverso da quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata, la differenza di cui al primo comma è ritoccata in funzione del prezzo indicativo valido il mese durante il quale il seme è sottoposto a controllo.

Articolo 7

1. In caso di situazione anormale sul mercato dei semi della Comunità, in particolare qualora il numero delle domande di fissazione anticipata dell'integrazione non sembri adeguato a quello necessario per il normale smercio dei semi raccolti nella Comunità, può essere decisa, nel caso in cui il certificato di cui all'articolo 3 non sia ancora stato rilasciato, una modifica dell'ammontare dell'integrazione e la sospensione della fissazione anticipata di detto ammontare, nella misura in cui ciò sia necessario per ristabilire l'equilibrio tra il mercato della Comunità ed il mercato mondiale.

2. L'ammontare dell'integrazione viene modificato mediante l'applicazione di un coefficiente correttore, determinato secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

3. La sospensione della fissazione anticipata viene decisa secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tuttavia, in caso d'urgenza, detta sospensione può essere decisa dalla Commissione e non può eccedere un periodo di sette giorni.

Articolo 8

1. Qualsiasi importazione di semi di cui all'articolo 1, nonché di miscele dei prodotti della voce 12.01 della tariffa doganale comune contenenti almeno il 2 %, in peso, di uno o più tipi di semi di cui all'articolo 1, è sottoposta ad un sistema di controllo che si estende fino al momento in cui tali semi e miscele sono sottoposti al regime di controllo previsto nell'articolo 2 o, se non sono trasformati per la produzione di olio, fino al momento in cui non sono più in condizione di poter fruire dell'integrazione.

2. Il controllo può essere abbinato alla costituzione di un deposito cauzionale il cui importo non può superare quello idoneo ad evitare l'incitazione a sottrarre i semi importati al controllo ed a presentare indebite richieste di integrazione.

Articolo 9

1. Il diritto all'integrazione sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio. Tuttavia gli Stati membri possono versare l'integrazione al momento del controllo del seme, a condizione che per la sua trasformazione venga costituita una garanzia.

2. L'ammontare dell'integrazione viene corrisposto al detentore del certificato nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Articolo 10

1. Si procede alla determinazione del peso dei semi di cui all'articolo 1 nonché al prelievo di campioni segnatamente

— all'atto dell'importazione,

— all'atto dell'entrata nell'oleificio in cui i semi verranno trasformati,

— al momento in cui detti semi non sono più in condizione di poter fruire dell'integrazione accordata per i quantativi importati e destinati ad usi diversi dalla produzione d'olio.

2. L'ammontare dell'integrazione e l'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, vengono calcolati in base al peso, modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali d'umidità e d'impurità costatate e quelle adottate ai fini della determinazione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 6 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE